D.D.G. n. 660 del 17.05.2022

Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

"Coop Soc. PANDORA Iscrizione albo regionale - Sezione Inabili – Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psichici. - sita in Caltagirone (CT)"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.P. Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 "Albi – Gestione e Vigilanza";
VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 "Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio, prorogato con D.D.G. n. 2705 del 15/12/2021";
VISTO il D.P.Reg. n. 1441 del 26.4.22, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 225 del 20.04.2022, con il quale è stato conferito alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTA l'istanza della **COOPERATIVA SOCIALE PANDORA**, con sede legale in Caltagirone via Euripide n. 32, acquisita in data 01.04.2022 con prot. n. 12165 dell'01.04.2022, con la quale chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione "Inabili" e la tipologia "Comunità Alloggio per Disabili Psichici" per la sede operativa sita in Caltagirone via Euripide n. 32, e per una ricettività di n. **10** unità;
VISTO il Decreto R.S. n. 1737 del 30.08.2021 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;
CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;
VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Caltagirone reso con nota Prot. n. 19471 del 29.04.2022 ed acquisito al Prot Gen.le n. 15389 del 02.05.2022;
RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 L'Ente **COOPERATIVA SOCIALE PANDORA,** con sede legale in Caltagirone via Euripide n. 32, è iscritta al n. **5648** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Sez. "Inabili" e la tipologia "Comunità Alloggio per Disabili Psichici" per la sede operativa sita in Caltagirone via Euripide n. 32 e per una ricettività di n. **10** unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 513 del 18.01.2016.

ART. 3 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile delll'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 6 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE GENERALE
D.ssa Maria Letizia Di Liberti

Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI LIBERTI
17.05.2022 08:37:34 UTC

IL DIRIGENTE
Dott. Antonino Maggio

Documento firmato da:
ANTONINO MAGGIO
16.05.2022 09:34:47 UTC